

CAPITOLO 23

La responsabilità per i danni causati dagli animali randagi e dalla fauna selvatica

1. Il parere

Tizio, mentre percorre una strada nel Comune di Alfa alla guida del proprio moto, ne perde il controllo a causa dell'aggressione di due cani randagi, cadendo a terra e riportando lesioni a se stesso ed al mezzo quantificabili in Euro 80.000,00 totali. Egli si reca da un legale al quale riferisce di essere intenzionato a domandare il risarcimento dei danni al Comune di Alfa, destinatario da parte della locale legislazione regionale dell'obbligo di cattura, recupero e ricovero degli animali randagi. Aggiunge, altresì, che il Comune di Alfa risulta aver formalmente predisposto il servizio di anagrafe canina e quello di mappatura e censimento degli animali randagi nonché di aver affidato con procedura di gara il servizio di cattura; riferisce, infine, di essere a conoscenza della circostanza per la quale, una settimana prima del sinistro, una signora aveva segnalato la presenza di animali randagi nella stessa zona ma che non risultavano esservi stati interventi in loco da parte del Comune. Il candidato, assunto le vesti del legale, rediga parere motivato circa l'azione risarcitoria che Tizio intende intentare.

Il parere richiesto da Tizio riguarda la fattispecie dei danni cagionati dagli animali randagi e impone, in particolare, di indagare il regime di responsabilità degli Enti preposti alla cattura, al recupero e ai ricoveri degli stessi.

Le circostanze storiche, infatti, vedono Tizio avere patito ingenti danni patrimoniali e non patrimoniali a seguito di una caduta dal proprio motociclo dovuta all'aggressione di due cani randagi. Tanto risulta essere accaduto mentre il centauro percorreva una strada del Comune di Alfa.

La locale legislazione speciale demanda i compiti di prevenzione e risoluzione del fenomeno al Comune stesso, il quale a tale scopo ha attivato dei servizi di anagrafe canina, mappatura e cattura degli animali. Va altresì rammentato che, nella stessa zona in cui Tizio è stato aggredito, all'incirca una settimana

2. L'atto

Tizio, mentre percorre una strada nel Comune di Alfa alla guida del proprio moto, ne perde il controllo a causa dell'aggressione di due cani randagi, cadendo a terra e riportando lesioni a se stesso ed al mezzo, quantificabili in Euro 80.000,00 totali. Egli pertanto conviene dinanzi al competente Tribunale il Comune di Alfa per sentirne dichiarare la responsabilità dell'accaduto per danno cagionato da animali – e, in subordine, per fatto illecito – in quanto detto Ente risulta destinatario, da parte della locale legislazione regionale, dell'obbligo di cattura, recupero e ricovero dei cani randagi. Deposita, a corredo della propria domanda, una perizia di parte che ricostruisce la dinamica del sinistro e prova l'incidenza causale dell'assalto dei cani rispetto alla caduta e ai danni patiti.

Il Comune di Alfa si costituisce in giudizio, evidenziando e dimostrando di aver predisposto il servizio di anagrafe canina, quello di mappatura e censimento degli animali randagi e di aver affidato con procedura di gara il servizio di cattura.

Il Tribunale, qualificata la domanda quale richiesta di risarcimento danni per fatto illecito, la rigetta per carenza di prova dei relativi elementi costitutivi.

Tizio allora propone appello avverso tale pronuncia, denunciando la violazione e falsa applicazione delle norme sulla responsabilità per danno cagionato da animali e per fatto illecito, contestando l'applicazione delle seconde in luogo delle prime, e in subordine denuncia la violazione delle norme sull'onere della prova, affermando di avere comunque dimostrato tutti gli elementi costitutivi richiesti per l'addebito al Comune della responsabilità per fatto illecito.

Il Sindaco del Comune di Alfa si reca da un legale al quale chiede di assistere l'Ente nel giudizio di secondo grado.

Il candidato, assunto le vesti del legale, rediga l'atto giudiziario ritenuto più opportuno.

ECC.MA CORTE D'APPELLO DI

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

Nell'interesse del Comune di Alfa, C.F., ivi corrente alla via
....., in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura
in calce al presente atto, dall'Avv., C.F.(fax n.;
p.e.c.), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale
in Roma, alla via

– appellato –

CONTRO

il Sig. Tizio, C.F., rappresentato e difeso dall'Avv.

– appellante –

FATTO

Con atto di citazione in appello notificato in data, il Sig. Tizio ha impugnato la sentenza n. del Tribunale di, la quale ne ha rigettato le richieste risarcitorie in danno della parte odierna deducente.

In punto di fatto, nel primo grado di giudizio egli aveva dedotto che, mentre percorreva una strada nel Comune di Alfa alla guida del proprio moto, aveva perso il controllo del mezzo a causa dell'aggressione di due cani randagi, cadendo a terra e riportando lesioni a se stesso ed al veicolo.

Egli pertanto aveva convenuto dinanzi al Giudice di prime cure il Comune di Alfa per sentirne dichiarare la responsabilità dell'accaduto per danno cagionato da animali e, in subordine, per fatto illecito. Motivava tale richiesta sostenendo che l'Ente sarebbe risultato destinatario, da parte della locale legislazione regionale, dell'obbligo di cattura, recupero e ricovero dei cani randagi. L'atto di citazione era inoltre corredato di una perizia di parte che ricostruiva la dinamica del sinistro e provava l'incidenza causale dell'assalto dei cani rispetto alla caduta.

Aveva all'uopo formulato domanda di condanna al risarcimento dei danni patiti, quantificati nell'importo complessivo di Euro 80.000,00.

Il Comune di Alfa, nel costituirsi in giudizio, aveva evidenziato e dimostrato di aver predisposto il servizio di anagrafe canina, quello di mappatura e censimento degli animali randagi e di aver affidato con procedura di gara il servizio di cattura.

Il Tribunale, qualificata la domanda quale richiesta di risarcimento danni per fatto illecito, con la sentenza oggetto dell'avverso gravame l'ha rigettata per carenza di prova dei relativi elementi costitutivi.

Con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio, Tizio ne ha chiesto la riforma, denunciando la violazione e falsa applicazione delle norme sulla responsabilità per danno cagionato da animali e per fatto illecito, contestando l'applicazione delle seconde in luogo delle prime, e lamentando in subordine la violazione delle norme sull'onere della prova, ritenendo egli di avere comunque dimostrato tutti gli elementi costitutivi richiesti per l'addebito al Comune della responsabilità per fatto illecito.

Tanto premesso, si costituisce nel presente grado di giudizio il Comune di Alfa, in persona del Sindaco p.t., allo scopo di richiedere il rigetto dell'avverso gravame in quanto carente di fondamento fattuale e giuridico, anche a fronte dei seguenti motivi in

DIRITTO

1. Sul primo motivo di appello.

Con il primo motivo di appello, il Sig. Tizio ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha ricondotto la fattispecie de qua nell'alveo dell'art. 2043 c.c. anziché in quello dell'art. 2052 c.c.

L'appellante difatti ritiene che la responsabilità degli Enti preposti alla prevenzione e cura del randagismo non sia inquadrabile nella fattispecie di generale responsabilità aquiliana ma rientri in quella specifica di responsabilità per danno

3. La principale sentenza di riferimento

La S.C. conferma e chiarisce ulteriormente il consolidato orientamento che distingue tra danni causati dalla fauna selvatica, disciplinati dall'art. 2052 c.c., e danni causati da cani randagi, soggetti invece al regime di responsabilità previsto dall'art. 2043 c.c.

La fauna selvatica, oggetto di specifica protezione legislativa, legittima un modello di responsabilità presunta, applicata nei confronti di specie protette, di cui non fanno parte i cani randagi. Questi, al contrario, sono soggetti al regime di responsabilità previsto dall'art. 2043 c.c., con un maggiore onere probatorio gravante sul danneggiato.

L'art. 2043 stabilisce, infatti, che la P.A. può limitarsi a dimostrare di aver formalmente predisposto servizi quali l'anagrafe canina, la mappatura, convenzioni per la cattura e grava sul danneggiato la prova di una sua specifica inefficienza, da ricavare anche in via presuntiva, attraverso pregresse segnalazioni rimaste inevase o altri elementi idonei a dimostrare che l'evento sarebbe stato evitabile con uno sforzo proporzionato alle risorse disponibili.

Solo ove sia accertata l'inerzia colposa della P.A., il nesso causale può essere ritenuto sussistente in via presuntiva mediante il criterio della "concretizzazione del rischio" che la normativa mirava a prevenire, ferma la possibilità per la P.A. di liberarsi provando il caso fortuito.

Cass., sez. III, ord. 7 febbraio 2026, n. 2724

FATTI DI CAUSA

1. (*Omissis*) conveniva in giudizio il Comune di (*Omissis*) per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi su strada pubblica in data 11 febbraio 2010, allorquando, mentre era alla guida del proprio moto, ne aveva perduto il controllo a causa dell'aggressione di due cani randagi, cadendo a terra e riportando lesioni personali ed al mezzo.

L'ente comunale si costituiva eccependo l'inapplicabilità, al caso di specie, dell'art. 2051 e dell'art. 2052 c.c., nonché la carenza degli elementi costitutivi della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c., non avendo l'attore allegato e provato specifiche violazioni degli obblighi gravanti sulla P.A. e chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda.

Il Tribunale di Caltanissetta, con sent. 597/2015, accoglieva la domanda risarcitoria, condannando il Comune al pagamento di € 234.312,12. Il giudice di prime cure riteneva che, nonostante il Comune avesse formalmente apprestato dei servizi (anagrafe canina, mappatura, convenzione con una ditta di cattura), tali misure fossero inefficaci. Tale convincimento si fondava sulle prove testimoniali che riferivano la presenza costante e consistente di branchi di cani randagi proprio nella via del sinistro, creando pericolo per la popolazione.

- I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla Pubblica Amministrazione a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. 157/1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema; nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprio o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno (fattispecie relativa alla richiesta di risarcimento danni in seguito alla collisione di un'auto con un gruppo di cinghiali). – *Cass., sez. VI, 23 settembre 2022, n. 27931.*
- La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull'ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale 281/1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia dei medesimi animali. (Nella specie, la S.C., con riferimento alla L. reg. Sicilia 15/2000, ha affermato che l'attività di cattura e di affidamento a servizi sanitari pubblici dei cani randagi spetta ai Comuni, i quali rispondono quindi dei danni causati dai cani stessi). – *Cass., sez. VI, 9 novembre 2021, n. 32884.*
- Ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella Regione, in quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni. – *Cass., sez. III, 20 aprile 2020, n. 7969.*
- La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente all'ente, o agli enti, cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale 281/1991, attribuiscono il dovere di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi. (Nel caso di

specie la S.C. ha evidenziato che l'art. 12, comma 2, della L. reg. Calabria 41/1990, come sostituito dall'art. 7 della L. reg. Calabria 4/2000, attribuisce tale dovere di prevenzione al Servizio veterinario istituito presso le unità sanitarie locali, ora aziende sanitarie locali). – *Cass.*, sez. VI, 18 luglio 2019, n. 19404.

5. L'istituto

5.1 Il danno cagionato dalla fauna selvatica stretto nella morsa degli artt. 2043 e 2052 c.c.

L'art. 2052 c.c., in tema di danno cagionato da animali, ricalca in gran parte la struttura dell'art. 2051 c.c., ampliando ed estendendo la responsabilità anche al di fuori delle ipotesi di custodia dell'animale.

La formulazione letterale della disposizione ha innescato, tuttavia, un'accesa diatriba circa la portata applicativa della norma, portando gli interpreti a domandarsi se anche la fauna selvatica possa considerarsi un animale ai sensi dell'art. 2052 c.c. Si pensi, in particolare, ai frequenti casi in cui l'incidente stradale sia provocato dall'impatto con un cinghiale o un cervo.

Ebbene, l'interrogativo è il seguente: il danno da fauna selvatica va ricompreso, al pari del danno da animale domestico o comunque in cattività, nell'alveo dell'art. 2052 c.c. oppure nel più ampio e generale contesto dell'art. 2043 c.c.?

È evidente, peraltro, che il quesito non è puramente teorico ma presenta importanti ripercussioni pratiche dal momento che la struttura della responsabilità civile coniata dall'art. 2043 c.c. è profondamente diversa da quella contemplata dall'art. 2052 c.c., essendo la prima una responsabilità soggettiva e la seconda una responsabilità oggettiva (presunta).

Invero, secondo un primo filone giurisprudenziale il danno arrecato dagli animali selvatici si iscrive all'interno della responsabilità aquiliana prevista dall'art. 2043 c.c. Segnatamente, è stato sottolineato come, indipendentemente dal tramonto della classificazione della fauna selvatica in termini di *res nullius*, stante l'entrata in vigore della L. 27 dicembre 1977, n. 968, rimpiazzata dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, lo stato di libertà della fauna selvatica sia *de facto* incompatibile con qualsiasi forma di custodia.

Di tale avviso era la giurisprudenza costituzionale che, con la decisione della Corte cost. 4 gennaio 2001, n. 4, ha avallato l'esegesi tradizionale, ritenendo che *“nel caso in cui il danno è arrecato da un animale domestico (o in cattività), è naturale conseguenza che il soggetto nella cui sfera giuridica rientra la disponi-*